

**GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
COMUNISTI ITALIANI**

**PROPOSTA DI
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale
e del Presidente della Giunta regionale**

RELAZIONE

La costante trasformazione dell'assetto politico-istituzionale che le Regioni italiane stanno vivendo, in ragione innanzitutto della legge costituzionale n. 1 del 1999, ha imposto al legislatore regionale in tutti questi anni continui riallineamenti necessari in vista di un definitivo consolidamento.

Di questo processo di adeguamento che viene a chiudere un decennio di riforme, la legge elettorale ne costituisce, insieme con lo Statuto, il cardine principale. Essa infatti non soltanto rappresenta il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi ma qualifica ed indica sostanzialmente il tasso di democraticità interna che ciascuna Regione vuole darsi, bilanciando e tarando i propri assetti politico-istituzionali interni dunque sulla base dei due principi individuati dalla legge quadro, con la quale lo Stato ha dato attuazione al primo comma dell'art. 122 della Costituzione (la l. 2 luglio 2004, n. 165): ossia il principio di governare con quello del rappresentare.

Pertanto, non vi può essere un'adeguata e realmente conforme legge regionale di riforma del sistema elettorale che non ponga in essere innanzitutto «un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze» (art. 4, c. 2, lett. a, l. 2 luglio 2004, n. 165).

La presente proposta di legge elettorale nutre questa ambizione, nella consapevolezza che ciò debba essere realizzato tenendo anche in considerazione l'esperienza di questo decennio di riforme.

La proposta di seguito illustrata parte dal presupposto che l'attuale Legge Elettorale è una buona base di partenza, poiché garantisce stabilità e rappresentanza, ma che abbisogna di alcune modifiche che la rendano più aderente alla realtà dell'Umbria. In particolare la quota maggioritaria (il cosiddetto listino) e l'equa rappresentanza fra le due province, sia per quanto riguarda il rapporto fra il numero complessivo di consiglieri regionali eletti per provincia, che per quanto riguarda il rapporto fra il numero di consiglieri regionali eletti dalla coalizione vincitrice delle Elezioni regionali e il numero dei consiglieri regionali eletti dalle restanti coalizioni o forze politiche.

In questo senso tale proposta di legge si articola sulla base di sette punti principali che ne indicano l'ossatura e che tracciano il senso di una proposta costruita nel pieno rispetto della competenza concorrente della Regione in materia elettorale e della legge quadro statale n. 165 del 2004.

Infatti, la proposta prevede:

1) che permanga l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale mediante indicazione sulla scheda elettorale (e dunque il permanere del principio dell'aut simul stabunt aut simul cadent) e la possibilità di voto disgiunto tra un candidato a Presidente ed una lista ad esso non collegata.

2) che il numero complessivo dei consiglieri regionali sia pari a 30 (oltre il Presidente della Giunta regionale, eletto direttamente, al di fuori dei 30 membri del Consiglio), anche in linea con quanto di recente approvato dal Consiglio regionale riguardo alla riforma dello Statuto;

3) che l'assegnazione dei 30 seggi previsti avvenga, nell'ambito dell'unica circoscrizione regionale, in due distinte circoscrizioni provinciali, corrispondenti alle province di Perugia e Terni. E che tale assegnazione, nel rispetto del principio demografico (dati ISTAT) e della rappresentanza politico-territoriale, sia predefinita dalla legge, prevedendo che, nella circoscrizione provinciale di Perugia, il numero totale dei seggi da assegnare sia pari a 22 e che, nella circoscrizione provinciale di Terni, il numero totale dei seggi da assegnare sia pari a 8.

4) che concorrano al riparto dei seggi tutte e sole le liste che abbiano superato uno sbarramento nella circoscrizione regionale del 3%, ovvero, pur non avendo superato tale percentuale, siano collegate ad una coalizione che abbia superato uno sbarramento nella circoscrizione regionale del 5%.

5) che sia abolita la lista unica regionale (listino) e che venga assegnato, alla coalizione vincitrice delle elezioni nella circoscrizione regionale, un premio di maggioranza pari al 60% separatamente per ciascuna delle due circoscrizioni provinciali.

6) che il riparto dei seggi avvenga fra tutte e sole le liste che ne hanno acquisito il diritto in base al punto 4), e che i seggi siano attribuiti, alle suddette liste, nel modo seguente:

Nella circoscrizione di Perugia devono essere assegnati complessivamente 22 seggi, dei quali il 60% (**pari a 13**) alla coalizione vincitrice delle Elezioni regionali, e il 40% (**pari a 9**) alle restanti coalizioni.

Nella circoscrizione di Terni devono essere assegnati complessivamente 8 seggi, dei quali il 60% (**pari a 5**) alla coalizione vincitrice delle Elezioni regionali, e il 40% (**pari a 3**) alle restanti coalizioni.

L'assegnazione dei seggi avviene (come accade ora) con il metodo Hagenbach – bishoff, separatamente per circoscrizione provinciale, sia per quanto riguarda i quozienti pieni che per quanto riguarda i resti, e separatamente fra la coalizione vincitrice delle Elezioni e le restanti coalizioni.

SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI**MAGGIORANZA 13 SEGGI (60%)****CIRCOSCRIZIONE DI PERUGIA****NUMERO DI SEGGI DA ASSEGNARE 22****OPPOSIZIONI 9 SEGGI (40%)**

L'assegnazione dei seggi avviene con il metodo Hagenbach – bishoff, separatamente per circoscrizione provinciale, sia per quanto riguarda i quozienti pieni che per quanto riguarda i resti, e separatamente fra la coalizione vincitrice delle Elezioni e le restanti coalizioni (opposizioni).

MAGGIORANZA 5 SEGGI (60%)**CIRCOSCRIZIONE DI TERNI****NUMERO DI SEGGI DA ASSEGNARE 8****OPPOSIZIONI 3 SEGGI (40%)**

L'assegnazione dei seggi avviene con il metodo Hagenbach – bishoff, separatamente per circoscrizione provinciale, sia per quanto riguarda i quozienti pieni che per quanto riguarda i resti, e separatamente fra la coalizione vincitrice delle Elezioni e le restanti coalizioni (opposizioni).

SOMMARIO

Art. 1 (Recepimento)

Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

Art. 3 (Numero dei Consiglieri regionali)

Art. 4 (Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)

Art. 5 (Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)

Art. 6 (Cause d' ineleggibilità)

Art. 7 (Scheda elettorale)

Art. 8 (Liste e candidature)

Art. 9 (Lista regionale e premio)

Art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968)

Art. 11 (Norme di prima attuazione)

Allegato A. Proiezioni sulla base delle Elezioni provinciali del 2009

Art. 1
(Recepimento)

- 1 All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

Art. 2
(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente e simultaneamente con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.
4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche e integrazioni.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della

legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.

6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici delle due circoscrizioni l'avvenuta ammissione delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

8. È altresì eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione, (il seggio da assegnare al candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente viene sottratto alla lista collegata con il resto più basso in entrambe le circoscrizioni) oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

Art. 3

(Numero dei Consiglieri regionali)

1. Ai sensi dello Statuto regionale, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri, escluso il Presidente eletto, di cui 22 eletti nella circoscrizione provinciale di Perugia e 8 nella circoscrizione provinciale di Terni.

2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare

alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) e ulteriori sue modificazioni, fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

Art. 4

(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo tale da prevedere, pressoché in conformità proporzionale alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento e nel rispetto dell'art. 4, c. 2, lett. a) della legge 2 luglio 2004, n. 165, un numero di 22 seggi per la circoscrizione provinciale di Perugia e un numero di 8 seggi per la circoscrizione provinciale di Terni.

Art. 5

(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi."

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione."

Art. 6
(Cause di ineleggibilità)

1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.
2. Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 7
(Scheda elettorale)

1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.
2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.
6. Qualora il candidato consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista o non vi sia stata espressione di voto di preferenza, il voto sarà ritenuto valido e il voto sarà attribuito al capolista di ciascuna lista provinciale.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 8

(Liste e candidature)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

2. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".

Art. 9

(Lista regionale e premio)

1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. Concorrono al riparto dei seggi tutte le liste che abbiano superato uno sbarramento nella circoscrizione regionale del 3%, ovvero, pur non avendo superato tale percentuale, siano collegate ad una coalizione che abbia superato uno sbarramento nella circoscrizione regionale del 5%.
3. Si assegna per ogni circoscrizione il premio di maggioranza del 60% alla coalizione vincitrice delle elezioni nella circoscrizione regionale. Tale premio è assegnato separatamente per ciascuna delle due circoscrizioni.

L'assegnazione dei seggi avviene nel modo seguente:

Nella circoscrizione di Perugia devono essere assegnati complessivamente 22 seggi, dei quali il 60% (**pari a 13**) alla coalizione vincitrice delle Elezioni regionali, e il 40% (**pari a 9**) alle restanti coalizioni.

Nella circoscrizione di Terni devono essere assegnati complessivamente 8 seggi, dei quali il 60% (**pari a 5**) alla coalizione vincitrice delle Elezioni regionali, e il 40% (**pari a 3**) alle restanti coalizioni.

L'assegnazione dei seggi avviene (come accade ora) con il metodo Hagenbach – bishoff, separatamente per circoscrizione provinciale, sia per quanto riguarda i quozienti pieni che

per quanto riguarda i resti, e separatamente fra la coalizione vincitrice delle Elezioni e le restanti coalizioni.

L'elezione dei candidati, per ciascuna lista, avviene stilando una graduatoria in base ai voti di preferenza ottenuti dai candidati medesimi.

Art. 10
(Modifiche alla legge n. 108 del 1968)

1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto comma dell'articolo 1 dopo la parola: "Province" sono aggiunte le seguenti: "istituite dalla legge della Repubblica";

b) il quinto comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.";

c) alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

d) alla lettera d) del terzo comma dell'articolo 15 le parole: "comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale" sono eliminate;

e) al numero 1) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza" e le parole: "a ciascuna lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascun candidato alla presidenza";

f) il numero 2) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti";

g) al numero 3) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite

dalle seguenti: "al candidato Presidente";

h) al numero 4) del comma 13 dell'articolo 15 le parole: "alla lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato Presidente";

i) al numero 5) del comma 13 dell'articolo 15 il periodo "Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale." è sostituito dal seguente: "Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.";

Art. 11

(Norme di prima attuazione)

1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.